BANDO DI SELEZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE - UNIVERSITA' "G. d'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

*Data di pubblicazione**: 21/02/2025***
*Data scadenza presentazione domanda**: 13/03/2025***

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca (emanato con D.R. 701/2013 del 04.11.2013 e modificato con D.R. n. 420 del 13.02.2018);

VISTA la richiesta della Prof. Sergio RUSI in ordine all' istituzione di una (n.1) borsa di studio per attività di ricerca dal titolo **"Analisi e verifiche quantitative idrodinamiche su sorgenti di Corpi Idrici dell'Appennino Abruzzese. Acron. BILABR"**

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del 22 gennaio 2025 con la quale è stata approvata la proposta ed il relativo schema di bando;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi dipartimentali

DISPONE

Art. 1 – Istituzione della borsa

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per l'attribuzione di una (n.1) borsa di studio ai sensi della L. n. 240/2010 nell'ambito del Progetto di ricerca **"Analisi e verifiche quantitative idrodinamiche su sorgenti di Corpi Idrici dell'Appennino Abruzzese. Acron. BILABR"**

Dettagli della borsa di studio per ricerca scientifica da attribuire con il presente bando:

TITOLO DELLA BORSA **"Analisi e verifiche quantitative idrodinamiche su sorgenti di Corpi Idrici dell'Appennino Abruzzese. Acron. BILABR"**

CONTENUTI**: - Rilievo, raccolta ed elaborazione dati logistici e idrogeologici delle sorgenti, loro riordino ed informatizzazione in relazione alla definizione e stima del bilancio idrologico/idrogeologico.**
- Analisi comparata con altri progetti in corso e finanziati/gestiti nell'ambito delle altre azioni/attività/linee del POA ACQUACENTRO di AUBAC (Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale).
- Creazione, implementazione e gestione di data base di raccolta dei dati

AREA: **GSD: 04/GEOS-03**
Settore SSD**: GEOS-03/B**

DURATA: 6 mesi/rinnovabile

IMPORTO BORSA (importo lordo ente e lordo beneficiario): € 9.000,00 (novemila/00) sui seguenti fondi: Accordo ABDAC POA Acquacentro- Azione A.3.2 Abruzzo responsabile scientifico Prof. Sergio RUSI

TUTOR/RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Sergio RUSI

STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA: Dipartimento di SCIENZE

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di:

- Laurea in Scienze Geologiche quinquennale (vecchio ord.)
- o Laurea Specialistica in Scienze Geologiche (86/S)
- o Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM 74);
- Titolo di Dottore di ricerca ovvero l'essere già stato titolare di borse di studio finanziate da Università o enti di ricerca, assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a, L. 240 del 2010, ovvero di competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa;
- Master di II Livello in tematiche attinenti all'oggetto della borsa;
- Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e coerente con le attività da svolgere.
- Esperienza a qualsiasi titolo sulla elaborazione e gestione di strumentazione e dati idrogeologici, meteorologici ed idrologici e sul bilancio idrologico;

Per i candidati stranieri è richiesta anche una buona conoscenza dell'italiano, scritto e parlato.

Il titolo di studio di cui al primo comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione delle clausole del presente bando.

Art. 3 - Durata, rinnovo, importo

La borsa di studio avrà la durata di n. 6 mesi e può essere rinnovata per un periodo massimo pari alla durata del progetto, ai sensi dell'art.4 del Regolamento a condizione che, antecedentemente alla scadenza della medesima, il Tutor/Responsabile scientifico ed il Consiglio di Dipartimento esprimano parere favorevole sull'attività svolta dal borsista assicurando anche la relativa copertura finanziaria.
L'importo della borsa di complessivi € 9.000,00 (novemila/00) sarà erogata al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare, previa attestazione del regolare svolgimento della ricerca da parte del Tutor.
La borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 4 -Trattamento fiscale e assicurativo

La borsa di studio è soggetta al regime fiscale e contributivo previsto dalla legge in vigore al momento dell'erogazione.
Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose eventualmente provocati nello svolgimento del programma di ricerca e per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti nello svolgimento del programma di ricerca, il borsista sarà coperto da apposita polizza stipulata dall'Ateneo.

Art. 5 - Domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate alla Segreteria Amministrativa di Scienze e inviate **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC al** seguente indirizzo dipartimento.scienze@pec.unich.it, **entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando**.
Il Bando è consultabile sull'Albo Pretorio online d' Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara nel sito web www.unich.it

La domanda deve essere redatta secondo gli schemi (A, B e C) allegati al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa: nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza**,** codice fiscale, indirizzo completo di residenza, eventuale altro indirizzo presso il quale il candidato desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo email.
Il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà altresì dichiarare i titoli accademici conseguiti (lauree, dottorato etc.) specificando le istituzioni che li hanno conferiti.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) eventuali diplomi, attestati di frequenza di Corsi di perfezionamento, titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio ed incarichi in Enti di ricerca con sede in Italia o all'estero con indicazione della durata dell'incarico, collaborazioni ad attività di ricerca documentate e qualunque altro documento utile alla valutazione del candidato stesso;
b) curriculum professionale e scientifico privo di dati personali (*);
c) eventuali pubblicazioni sull'argomento oggetto del presente bando di concorso;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

(*) Il Curriculum vitae sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" in ossequio alle prescrizioni di cui al D.L vo 133/2013.
Si raccomanda pertanto di escludere ogni dato personale.

Art. 6 - Criteri di valutazione

Il concorso è per soli titoli.
La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio, in centesimi. Il limite del punteggio è 100 punti, da attribuire sulla base della valutazione dei seguenti titoli:

a) voto di laurea
b) percorso degli studi e argomento tesi di Laurea
c) formazione scientifico/professionale documentata (seminari, master, corsi professionalizzanti, tirocini formativi, borse di studio)
d) pubblicazioni scientifiche

La graduatoria di merito dei soli titoli sarà formulata in ordine decrescente, In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.
La borsa di studio è conferita secondo l'ordine della graduatoria.
Per l'assegnazione della borsa verranno presi in considerazione solo i candidati che avranno ricevuto una valutazione uguale o superiore a 40

Art. 7 - Commissione esaminatrice

La Commissione Giudicatrice è composta dal responsabile scientifico e da altri due componenti scelti, in conformità del regolamento, tra i ricercatori confermati e i professori di ruolo afferenti al Dipartimento nonché al settore scientifico-disciplinare inerente il programma di ricerca o al settore scientifico-disciplinare affine.
I membri della Commissione Giudicatrice sono nominati dal Direttore con decreto.
La Commissione Giudicatrice valuterà il curriculum professionale e scientifico e i titoli dei candidati attribuendo il punteggio.
Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale contenente anche i criteri di valutazione comparativa, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la

graduatoria degli idonei in ordine di merito.
Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze.
Tali atti sono trasmessi all'Amministrazione centrale d'Ateneo e pubblicati sull'albo *on-line* di Ateneo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

La borsa sarà assegnata al candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito degli idonei.

Art. 8 - Prove di selezione

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum e dei titoli.

I risultati della selezione pubblica saranno resi noti mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'Ateneo (http://www.unich.it), dove il presente bando è pubblicato.

Art. 9 - Tutor

L'attività di ricerca per cui è conferita la borsa è svolta sotto la supervisione del tutor, ex art. 9 del Regolamento d'Ateneo per le borse di studio. Detta attività deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal tutor, per un periodo temporalmente definito. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato.
Il tutor nella persona della Prof. Sergio RUSI seguirà lo sviluppo del programma formativo e cura il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca. Il Prof. Srgio RUSI è il responsabile del progetto di ricerca; al tutor è affidata la predisposizione del programma formativo e il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca.
Al termine del periodo di ricerca, il tutor presenta al Consiglio della struttura interessata proprio parere sull'attività svolta dal borsista ed i risultati conseguiti.

Art. 10 – Approvazione degli atti e conferimento della borsa

Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze, al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.
Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. La borsa decorrerà improrogabilmente dal primo giorno del mese/metà successivo a quello in cui sarà stato comunicato l'esito della selezione.
La borsa che, per rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione, resta disponibile potrà essere attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 11 - Obblighi del borsista

Il vincitore della borsa di studio, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con la quale gli è stata data notizia della vincita, è tenuto ad inviare, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione di accettazione della borsa medesima senza riserve;
b) una dichiarazione di non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;

Il vincitore che nel termine stabilito non ottemperi a quanto richiesto sarà dichiarato decaduto. Nel caso in cui il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria, qualora il responsabile scientifico ne faccia espressa richiesta. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria. Può, qualora nominato cultore della materia e in tale qualità, far parte di commissioni di esami universitari. Può, inoltre, svolgere seminari riguardanti le sue ricerche.
Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio cui essa è finalizzata, attenendosi al programma formativo predisposto dal Tutor e sotto la sua supervisione. Tutti i dati e le

informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita.
Al termine del periodo di studio deve presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutor.
Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altri gravi mancanze documentate, si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

Art. 12 - Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con assegni di ricerca o con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del tutor e previa verifica che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento del programma di ricerca relativo alla borsa di studio.
È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 13 - Ingiustificata interruzione, sospensione e rinuncia

In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, sentito il tutor/Responsabile della ricerca, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa di studio.
A richiesta del borsista l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa di studio possono essere sospese, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
Il titolare della borsa che intenda rinunciarvi è tenuto a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento che provvederà a dichiarare la decadenza della relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.
Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del responsabile scientifico, conferire la borsa, per la parte residua, attribuendola con provvedimento del Direttore, al primo candidato in posizione utile in graduatoria.
Decadono altresì dal diritto a ricevere la borsa coloro che:
-entro il termine e con le modalità indicate nel presente bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati;
-forniscano false dichiarazioni anche relativamente alle cause di incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 12.

Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della struttura che dichiarerà la decadenza con apposito provvedimento. In tal caso ha diritto di ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

Art. 14 - Gestione delle borse

1. I procedimenti e i provvedimenti connessi con il presente bando, compresi quelli in materia di accesso agli atti, sono gestiti dal Dipartimento di Scienze, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del Direttore e del Responsabile Amministrativo del Dipartimento.
2. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difformi o non previste dal Regolamento d'Ateneo per le borse di studio, le disposizioni normative di istituzioni pubbliche sovranazionali o internazionali in materia di attribuzione di borse di ricerca.

Art. 15 - Restituzione pubblicazioni presentate in originale

I candidati potranno provvedere, a loro spese, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate al Dipartimento.
Trascorso il periodo indicato, il Dipartimento non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.

Art. 16 - Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati, con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento del DiPsi dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e delle procedure ad essa correlate, anche in caso di contenzioso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico- economica del candidato risultato vincitore.
Il conferimento dei dati forniti dai candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicato sul sito d'Ateneo alla pagina: https://www.unich.it/privacy

Art. 17 – Trattamento Assicurativo

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e infortuni, nei limiti previsti dalle polizze assicurative "Infortuni e Responsabilità civile verso terzi" dell'Università "G. d'Annunzio".

Art. 18 - Normativa

Per quanto non previsto dal presente bando, che assume vesti di lex specialis, vale, per quanto compatibile, la normativa attualmente vigente in materia di pubblici concorsi.

Art. 19 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile della presente procedura è il dott. Nicola D'ADAMIO 0871/3556534 – nicola.dadamio@unich.it, dipartimento.scienze@pec.unich.it
.

Chieti, lì

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marcello BUCCOLINI

Firmato digitalmente da Marcello Buccolini
Data: 20.02.2025 16:49:18 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI E PESCARA/01335970693